



Spett.Le Anci Veneto

Alla c.a. del Presidente

Ai sindaci dei comuni del Veneto

Ai funzionari dei servizi socio-educativi

Padova lì, 13 Maggio 2019

Oggetto: circolare informativa a valere sui futuri bandi per il profilo di Educatore nei servizi educativi per l'infanzia

La presente per informarvi circa i riflessi normativi derivanti dall'evoluzione dall'approvazione del D.L. 65/2017 che ha riformato il sistema integrato di istruzione 0-6.

Premesso che

- L'art.1 commi 594-601 della legge 205/2017¹ ha riconosciuto in Italia le figure del pedagista e dell'educatore professionale socio pedagogico quali professionisti che operano *“nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale (...)”*² nei servizi e nei presidi socio-educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e della salute - limitatamente agli aspetti educativi - nei confronti di persone di ogni età.
- La qualifica di **Educatore professionale socio-pedagogico** è riconosciuta mediante conseguimento di laurea triennale classe L. 19, mentre l'esercizio della professione di **Pedagogista** è soggetta all'acquisizione di un titolo abilitante tra quelli indicati al comma 595, art. 1 della Legge 205/2017.
- L'art. 14 c. 3 del D.L. 65/2017 **ha introdotto, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'obbligo di accesso ai posti di educatore nei servizi educativi per l'infanzia (...) esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia** o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.
- L'art. 2 c.3 del D.L. 65/2017 definisce *“servizi educativi per l'infanzia”* quelli riportati in tabella 1).

Tenuto conto che

- Il Decreto Ministeriale n. 378/2018 del MIUR, allegato alla presente circolare, ha inteso definire in dettaglio il quadro di funzioni, capacità e conoscenze di pertinenza della figura dell'educatore professionale socio-pedagogico ad indirizzo specifico per i servizi educativi per l'infanzia.

¹ Integrati dal comma 517, art. 1 della Legge di Bilancio 145/2018

² Comma 594, art. 1 Legge 205/2017



- La nota n. 14176 contenente la circolare esplicativa emanata in data 8 Agosto 2018 dallo stesso Ministero all'A.N.C.I., specifica le corrette modalità di gestione, nella fase transitoria, relative ai titoli ritenuti validi per l'accesso ai posti riservati al personale dei servizi educativi per l'infanzia.

Si richiede

di uniformare ogni futuro bando per la selezione di posti di educatore nei servizi per l'infanzia presso i nidi comunali in conformità alle indicazioni emanate dal MIUR le quali prevedono che:

- a) a partire dall'anno scolastico 2019/2020 per accedere al ruolo di educatore nei servizi per l'infanzia sarà obbligatorio conseguire un titolo di laurea idoneo di classe L 19 ad indirizzo specifico ovvero una laurea in Scienze della formazione primaria con corso integrativo di 60 CFU.
- b) Che l'obbligo del possesso di laurea di classe L19 è stato introdotto a partire dal 31.05.2017.
- c) Che nel vuoto temporale tra l'entrata in vigore del Decreto di cui al punto b) e l'attivazione dei percorsi specifici a cura delle Università, di cui al punto a), continuano ad avere validità:
 - I titoli ritenuti idonei dalla normativa regionale previgente al 31.05.2017 per l'accesso al ruolo di educatore, .
 - La laurea di classe L 19 e quella in Scienze della Formazione Primaria senza indirizzo specifico per i servizi per l'infanzia.

Si precisa inoltre, ad ogni buon conto, che in forza di quanto stabilito dal comma 595 art. 1 della Legge 205/2017:

1. Ogni posto bandito per la classe di laurea L19 (o classe di laurea 18 del DM 509/99) dovrà avere quale corretta qualificazione la denominazione di **Educatore professionale socio pedagogico**.
2. Ogni posto bandito per le classi di laurea magistrale LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi), LM-57 (Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua), LM-85 (Scienze pedagogiche), LM-93 (Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education), nonché titoli equipollenti ed equiparati, in quanto titoli abilitanti dovranno avere quale corretta denominazione la qualifica di Pedagogista.

RingraziandoVi anticipatamente per la cortese collaborazione volta alla promozione di una corretta campagna informativa inerente i profili professionali pedagogici indicati nella presente missiva, ci rendiamo disponibili a presenziare eventuali incontri di chiarimento che abbiano per tema le figure professionali menzionate nel presente comunicato.

Cordialmente,

Dott. Fabio Olivieri

Presidente

**Coordinamento Nazionale
Pedagogisti ed Educatori**

Associazione professionale
ai sensi della L. 4/2013

Associazione ai sensi della Legge 4 del 2013
Coordinamento Nazionale Pedagogisti ed Educatori - Sede legale Via Pescaglia 26 scala D
00146 Roma - CF. 97994240584

Servizi educativi per l'infanzia ai sensi del comma 3 art. 2 D.L. 65/2017

a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. (...) Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;

c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie (...). Essi si distinguono in:

1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;

2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;

3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura.